

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XLVIII
n. 5

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE
NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2019

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 2019

L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Claudia Zennaro.
Ha collaborato all'appendice Francesca Mondini.
L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone.



INDICE

	Pag.
DELIBERAZIONE	1
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. La legislazione del quadrimestre	3
1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi	3
1.3. Giurisprudenza costituzionale	6
<i>a)</i> La centralità dell' <i>iter</i> di approvazione del disegno di legge di bilancio (ord. n. 17/2019)	6
<i>b)</i> Sostenibilità finanziaria del diritto all'istruzione delle persone con disabilità, garantito dall'art. 38 Cost. e tutelato dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite (sent. n. 83/2019)	9
<i>c)</i> Decretazione di urgenza intesa ad introdurre misure di coordinamento finanziario (sent. n. 33/2019)	10
<i>d)</i> Assetto organizzativo dell'autonomia comunale italiana, che tradisce la prevalenza delle ragioni economico finanziarie su quelle ordinamentali (sent. n. 33/2019)	11
<i>e)</i> Vulnerazione e necessità del conseguente ripristino, ad opera del legislatore nazionale, dell'autonomia finanziaria di una Regione a Statuto speciale, in ossequio ai principi costituzionali di copertura finanziaria e dell'equilibrio di bilancio (sent. n. 6/2019)	12
<i>f)</i> Disciplina del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e rispetto dei principi di equilibrio del bilancio, di sana gestione finanziaria e di responsabilità del mandato elettivo (sent. n. 18/2019)	17
<i>g)</i> Riduzione delle risorse disponibili per gli enti territoriali e tutela dell'autonomia finanziaria (sent. n. 83/2019)	18
<i>h)</i> Violazione di giudicato costituzionale per omessa mancata ridefinizione, da parte dello Stato, dei rapporti finanziari con la Regione Umbria, con conseguente pregiudizio finanziario in danno della Regione medesima a seguito della perdita di un finanziamento ad essa spettante (sent. n. 57/2019)	18
2. SINGOLE LEGGI	20
Legge 11 febbraio 2019 n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione	20
Legge 8 marzo 2019 n. 16, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n.1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	21

Legge 28 marzo 2019 n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni	23
3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	29
4. DECRETI LEGISLATIVI	31
I. TAVOLE E FIGURE	33
II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA	41



La

Corte dei conti

N. 10/SSRRCO/RQ/19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente di Sezione Ermanno Granelli
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Francesco Petronio, Anna Maria Rita Lentini, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni;

Consiglieri:

Stefano Siragusa, Antonello Colosimo, Anna Luisa Carra, Alfredo Grasselli, Emanuela Pesel, Luisa D'Evoli, Adelisa Corsetti, Francesco Targia, Clemente Forte, Giuseppe Imparato;

Primi Referendari:

Donato Centrone, Francesco Sucameli;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;



VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 22 maggio 2019, i relatori Pres. Sez. Marco Pieroni e Cons. Clemente Forte;

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2019", nel testo allegato.

La relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) Schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

Marco Pieroni

Clemente Forte

II PRESIDENTE

Ermanno Granelli

Depositato in segreteria in data 12 giugno 2019

IL DIRIGENTE

Maria Laura Iorio



1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo gennaio-aprile 2019 sono state pubblicate diciassette leggi, di cui tre recanti la conversione di decreti-legge. Risultano pubblicati anche nove decreti legislativi (Tavola 1).

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria (ivi compresi i decreti legislativi) vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura di dettaglio, quando indicata.

Le prospettazioni di cui alle tabelle sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, anzitutto perché i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, in quanto non sempre sono messi a disposizione dal Governo i valori corrispondenti alle altre contabilità.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

Nonostante il numero limitato di provvedimenti pubblicati nel periodo considerato, emergono alcune questioni interessanti dal punto di vista metodologico per quanto attiene al rispetto della legge di contabilità.

Anzitutto, si ripropongono osservazioni circa le migliori configurazioni dell'onere all'interno della *summa divisio* tra limite di spesa e semplice valutazione, cui corrispondono nature diverse dell'onere medesimo, come si desume dall'art. 17 della legge di contabilità: si ricorda che all'ipotesi di una spesa flessibile corrisponde la possibilità di una sua configurazione come limite, mentre all'ipotesi di un onere rigido ovvero esogeno corrisponde la possibilità di

una sua configurazione in termini di mera valutazione, in quanto in tal caso possono attivarsi i meccanismi di garanzia di cui al menzionato art. 17 della legge di contabilità, commi 12 e ss. Da questo punto di vista, si rileva, sul piano metodologico, che la configurazione dell'onere relativo alla cd. "quota 100" di cui alla legge n. 26 (Capo II), come meglio specificato nel relativo commento, in termini di mera valutazione, è dovuta probabilmente ad una struttura deliberata della norma tale da presentare forti elementi di automatismo (opposta è stata la soluzione per il Capo I, relativo al reddito di cittadinanza). Meno coerente è invece la costruzione come tetto di spesa dell'onere di cui al Capo I (garanzie) della legge n. 16 (interventi banca Carige), trattandosi di una spesa incerta e scarsamente controllabile, in quanto connessa ad eventuali, future escussioni.

Bisogna comunque sempre tener presente in materia che la configurazione dell'onere costituisce scelta discrezionale, dipendente dall'articolazione del meccanismo di cui alla legge nel suo rapporto con la previsione di bilancio: sul piano tecnico, si può pertanto solo analizzare la congruenza tra la scelta circa, da un lato, la struttura della norma (e la conseguente natura dell'onere) e, dall'altro, la configurazione contabile di quest'ultimo.

In riferimento alla citata legge n. 26 si registra altresì la fattispecie dell'esplicita esclusione della clausola d'invarianza per norme onerose dotate di autonoma copertura: non risultano chiare le motivazioni di un tale decisione, in quanto vengono escluse norme onerose e compensate, in quanto tali incompatibili *ex se* con l'invarianza. Oltretutto, non vengono menzionate le norme che trovano copertura nell'articolo generale relativo alle disposizioni finanziarie, ma solo quelle autocompensate.

Per molti provvedimenti recanti clausole d'invarianza si continua poi a registrare l'inattuazione della recente novella alla legge di contabilità in base alla quale la Relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. Sempre la legge di contabilità esclude che la clausola di neutralità finanziaria possa essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

Sempre la ripetuta legge n. 26 presenta poi una particolarità metodologica interessante: essa reca coperture per spese di personale solo su saldi diversi da quello di contabilità finanziaria. Anticipando quanto riportato nell'ambito del

relativo commento, si ricorda qui che la Relazione tecnica non illustra le motivazioni di tale scelta, che probabilmente è da ascrivere al fatto che, dandosi corso a spese già previste a legislazione vigente ed i cui effetti sono già inseriti dunque nel saldo in essere ai fini della competenza di bilancio, nella misura in cui ciò non sia avvenuto ovvero sia avvenuto parzialmente per gli altri saldi la nuova normativa è destinata ad imprimere, di conseguenza, su questi ultimi un aggravio, che viene dunque sterilizzato con la previsione di un'autonoma compensazione di pari natura. Se questa è la spiegazione, la decisione deve essere ritenuta corretta, anche se la Relazione tecnica avrebbe dovuto fornire i necessari chiarimenti, così come sui coefficienti utilizzati. Si rinvia alle considerazioni di sistema che tale scelta può comportare, così come espresse nella precedente Relazione quadrimestrale.

Continua poi a verificarsi la fattispecie di clausole di copertura che genericamente vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero di clausole di copertura di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli (è sempre il caso della citata legge n. 26). Quest'ultimo fenomeno, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche difforme dal dettato ordinamentale, che prevede la corrispondenza tra singola copertura finanziaria e singolo onere. In assenza di ciò, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, se manca l'indicazione delle corrispondenti quote di oneri di egual natura. Quanto invece al primo fenomeno (riferimento a risorse interne senza differenziare tra entrate e spese), si osserva che almeno per un'esigenza di trasparenza la Relazione tecnica avrebbe potuto evidenziare le necessarie distinzioni, soprattutto per la fattispecie degli effetti indiretti automatici in termini di minori spese.

Si registra inoltre il riproporsi di coperture a valere sui fondi di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzati originariamente al pagamento dei debiti commerciali: è il caso delle citate leggi nn. 16 e 26. Al riguardo, escludendosi che la copertura possa riferirsi al fondo originario di cui al richiamato decreto-legge n. 66, in quanto finanziato mediante emissione di debito pubblico per una precipua finalità, come già osservato in precedenti Relazioni quadrimestrali, occorre probabilmente interpretare il richiamo come tale da riferirsi ai successivi rifinanziamenti del fondo originario: in tal ipotesi, si porrebbe un problema di tecnica legislativa, nel senso che i successivi rifinanziamenti dovrebbero essere

stati costruiti come fondi autonomi (da evidenziare in dettaglio in bilancio), in quanto dotati di coperture diverse dal ricorso all'emissione di debito.

Si segnalano, infine, altre fattispecie di coperture tali da coinvolgere le problematiche relative al fabbisogno. La legge n. 12 (semplificazione), per esempio, utilizza temporaneamente, a copertura di aggravii, mezzi tratti dalla Cassa per i servizi energetici ambientali, le cui disponibilità non concorrono alla formazione del fabbisogno pur rivestendo, l'ente, natura pubblica e pur trattandosi di risorse finalizzate per legge: la documentazione governativa non chiarisce i meccanismi di esclusione delle poste dal conto di tesoreria né quali delle finalità, indicate dalla legge, vengano momentaneamente sacrificate. La legge n. 16 (interventi banca Carige) presenta, invece, un onere (relativo a garanzie) solo in termini di bilancio, ma non in termini di fabbisogno, per motivazioni di segno diverso, ovviamente, nel primo caso a giustificazione dello stanziamento di bilancio, nel secondo per escluderne effetti di cassa.

1.3. Giurisprudenza costituzionale

La giurisprudenza costituzionale del periodo si segnala non solo per il numero delle pronunce, ma anche per la rilevanza delle novità che, sempre in continuità e coerenza con i principi via via affermati in materia di copertura finanziaria, equilibrio di bilancio e coordinamento finanziario, vanno emergendo in occasione dello scrutinio, segnatamente, della legislazione intesa a definire i complessi rapporti tra la finanza statale e quella regionale.

Si riportano di seguito, in forma sintetica, le più rilevanti pronunce, a partire dall'ordinanza n. 17 del 2019, in cui viene rimarcata la centralità dell'approvazione del disegno di legge di bilancio, ove si concentrano le fondamentali scelte di indirizzo politico e si decide della contribuzione dei cittadini alle entrate dello Stato, nonché dell'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche, per poi passare ad esaminare le questioni concernenti la finanza pubblica allargata.

a) La centralità dell'iter di approvazione del disegno di legge di bilancio (ord. n. 17/2019)

Con l'**ordinanza n. 17 del 2019**, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato da trentasette senatori in relazione alle modalità con cui il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981), chiedendo di ristabilire il corretto esercizio delle competenze costituzionalmente garantite e asseritamente violate dal Governo, dal Presidente della Commissione Bilancio, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (d'ora in avanti anche Conferenza dei capigruppo), dal Presidente e dall'Assemblea del Senato della Repubblica.

In primo luogo, la Corte ha ritenuto la legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto, in quanto "lo *status* costituzionale di parlamentare comprende un complesso di attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come del singolo rappresentante della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare, sicché nell'esercizio di tali attribuzioni egli esprime una volontà in se stessa definitiva e conclusa, che soddisfa quanto previsto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953".

La Corte ha però ritenuto non ammissibile il conflitto poiché non è risultata allegata e comprovata una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente.

In occasione della definizione della questione, la Corte ha svolto considerazioni di rilievo.

La Corte ha rimarcato che la funzione legislativa (artt. 70 e 72 Cost.), nel confronto tra forze politiche di maggioranza e minoranza, va svolta *cognita causa*, specie in riferimento all'approvazione della legge di bilancio annuale, in cui si concentrano le fondamentali scelte di indirizzo politico e in cui si decide della contribuzione dei cittadini alle entrate dello Stato e dell'allocazione delle risorse pubbliche: decisioni che costituiscono il nucleo storico delle funzioni affidate alla rappresentanza politica sin dall'istituzione dei primi parlamenti e che occorre massimamente preservare. In proposito, la Corte costituzionale ha ricordato di avere sottolineato (sia pure in riferimento alle Regioni) che «il bilancio è un "bene pubblico" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte [...], sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche» (sentenza n. 184 del 2016; in senso conforme sentenze n. 247 e n. 80 del 2017). Ciò vale a maggior ragione dopo l'attuazione della riforma costituzionale del 2012 realizzata con la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), che ne ha accentuato la centralità: il «bilancio - nella nuova veste sostanziale - è destinato a

rappresentare il principale strumento di decisione sulla allocazione delle risorse, nonché il principale riferimento della verifica dei risultati delle politiche pubbliche» (sentenza n. 61 del 2018).

Del resto, il procedimento di formazione della legge di bilancio è da sempre circondato da particolari garanzie, trattandosi di una di quelle leggi che, ai sensi dell'art. 72, quarto comma, Cost., esigono il procedimento ordinario a tutela della più ampia partecipazione di tutti i soggetti politici alla loro elaborazione.

Tanto premesso, la Corte ha però ritenuto che il ricorso non ha rilevato le peculiarità del caso di specie, non dando conto, i ricorrenti, del fatto che dette peculiarità derivano dall'innesto, sulla prassi dei maxi-emendamenti votati con la fiducia, di due fattori concomitanti.

“Da un lato, la lunga interlocuzione con le istituzioni dell'Unione Europea ha portato a una rideterminazione dei saldi complessivi della manovra economica in un momento avanzato del procedimento parlamentare e ha comportato un'ampia modificazione del disegno di legge iniziale, confluita nel maxi-emendamento 1.9000”. Dall'altro lato, ha evidenziato la Corte, “le riforme apportate al regolamento del Senato della Repubblica nel dicembre 2017, applicate al procedimento per l'approvazione del bilancio dello Stato per la prima volta nel caso di specie” possono aver concorso, per gli effetti problematici recati dalle stesse nuove regole procedurali (art. 161, comma 3-ter e comma 3-quater, regol. Senato) a determinare “la breve durata dell'esame e la modifica dei testi in corso d'opera, lamentate dai ricorrenti”.

In conclusione, la Corte ha rilevato “che le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari sul disegno di legge di bilancio dello Stato per il 2019 hanno aggravato gli aspetti problematici della prassi dei maxi-emendamenti approvati con voto di fiducia; ma neppure può trascurare il fatto che i lavori sono avvenuti sotto la pressione del tempo dovuta alla lunga interlocuzione con le istituzioni europee, in applicazione di norme previste dal regolamento del Senato e senza che fosse stata del tutto preclusa una effettiva discussione nelle fasi precedenti su testi confluiti almeno in parte nella versione finale. In tali circostanze, non emerge un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari che assurgono a requisiti di ammissibilità nella situazione attuale”.

b) *Sostenibilità finanziaria del diritto all'istruzione delle persone con disabilità, garantito dall'art. 38 Cost. e tutelato dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite (sent. n. 83/2019)*

Con la **sentenza n. 83 del 2019**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, in riferimento agli artt. 38, terzo e quarto comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quarto comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017¹ promosse, in riferimento agli artt. 38, terzo e quarto comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

La Corte ha, anzitutto, riaffermato: a) la natura fondamentale del diritto all'istruzione delle persone con disabilità, garantito dall'art. 38 Cost. e tutelato anche dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18; b) che, nell'attuazione di tale diritto fondamentale, il legislatore, chiamato a predisporre gli strumenti anche finanziari necessari alla sua effettiva realizzazione, è tenuto ad assicurare - «senza soluzione di continuità, in modo che sia assicurata l'effettività del diritto della persona con disabilità all'istruzione e all'integrazione scolastica» (sentenza n. 110 del 2017) - la tutela del nucleo essenziale di tale diritto, che comprende anche il servizio di trasporto scolastico e di assistenza. L'effettiva fruibilità del nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità non può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano «incerta nell'*an* e nel *quantum* la misura della contribuzione» (sentenza n. 275 del 2016).

Tanto premesso, la previsione impugnata è stata considerata in armonia con i principi citati.

Infatti, in una complessa fase di transizione, qual è quella che si è innescata con il riordino delle Province, la Corte ha ritenuto non irragionevole che il

¹ L'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 stabilisce che «[p]er l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste». La disposizione impugnata provvede a rifinanziare, esclusivamente per il 2018, un contributo alle spese delle Regioni per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio previsti dall'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tali funzioni, nell'ambito del processo di riordino delle Province, sono state assegnate alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, «fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già preved[eva]no l'attribuzione delle predette funzioni alle Province, alle Città metropolitane o ai Comuni, anche in forma associata», per effetto del comma 947 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

legislatore abbia scelto di disporre il finanziamento di anno in anno, senza peraltro mai farlo mancare e procedendo contestualmente all'istruttoria strumentale alla determinazione delle risorse necessarie a regime.

In tal senso ha operato il sopravvenuto art. 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che, conclusasi la fase di passaggio, incrementa le risorse disponibili di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e doverosamente assicura allo stanziamento un orizzonte temporale più ampio, utile per un'adeguata programmazione triennale dell'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica agli studenti con disabilità da parte delle Regioni.

La Corte ha conclusivamente precisato "che la disposizione impugnata, diversamente da quanto riscontrato da questa Corte con la richiamata sentenza n. 275 del 2016, non è affetta da quella aleatorietà e incertezza, nell'*an* e nel *quantum*, che ne determinerebbe l'illegittimità costituzionale. Piuttosto, si tratta di una disposizione che, in linea con le leggi di bilancio dei due anni precedenti, rinnova il finanziamento per l'anno di riferimento, senza alcuna discontinuità e senza pregiudicare l'effettiva erogazione dei servizi che attengono al nucleo essenziale dei diritti delle persone con disabilità; erogazione che deve essere sempre comunque assicurata e finanziata".

c) Decretazione di urgenza intesa ad introdurre misure di coordinamento finanziario (sent. n. 33/2019)

La giurisprudenza della Corte costituzionale (**sentenza n. 33 del 2019**) ha riaffermato che il sindacato sui presupposti di necessità e urgenza di cui all'art. 77 Cost. rimane circoscritto alla «evidente mancanza di tali presupposti» (sentenza n. 5 del 2018) o alla «manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione» (sentenza n. 170 del 2017), sulla base di una pluralità di indici intrinseci ed estrinseci e che tale evidente mancanza non sussiste laddove la decretazione d'urgenza intenda «assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni», finalità già oggetto di valorizzazione da parte della Corte con la sentenza n. 22 del 2014. A tale riguardo, non appare, peraltro, "decisiva la circostanza, richiamata dall'ordinanza di rimessione, che le relazioni tecniche di accompagnamento ai [...] decreti-legge non contenessero una quantificazione dei risparmi attesi dalle norme introdotte [...]".

d) *Assetto organizzativo dell'autonomia comunale italiana, che tradisce la prevalenza delle ragioni economico finanziarie su quelle ordinamentali (sent. n. 33/2019)*

Con la (**sentenza n. 33 del 2019**), la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento (*ex plurimis*, sentenza n. 22 del 2014).

Secondo la Corte “la previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali (ad esclusione della lett. l del comma 27) sconta, infatti, in ogni caso un'eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l'unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina”.

“Il menzionato comma 28 è pertanto illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento”.

Al riguardo, la Corte ha richiamato “l'attenzione sui gravi limiti che, rispetto al disegno costituzionale, segnano l'assetto organizzativo dell'autonomia comunale italiana, dove le funzioni fondamentali risultano ancora oggi contingentemente definite con un decreto-legge che tradisce la

prevalenza delle ragioni economico finanziarie su quelle ordinamentali. Un aspetto essenziale dell'autonomia municipale è quindi risultato relegato a mero effetto riflesso di altri obiettivi: infatti, nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), l'individuazione (provvisoria) delle funzioni fondamentali (art. 21, comma 3) è stata meramente funzionale a permettere la disciplina del cosiddetto federalismo fiscale; nel DL n. 78 del 2010 (in via ancora provvisoria), e nel DL n. 95 del 2012 (in via non più provvisoria), essa è stata strumentale a vincolare, per motivi di *spending review*, i piccoli Comuni all'esercizio associato delle funzioni stesse".

e) Vulnerazione e necessità del conseguente ripristino, ad opera del legislatore nazionale, dell'autonomia finanziaria di una Regione a Statuto speciale, in ossequio ai principi costituzionali di copertura finanziaria e dell'equilibrio di bilancio (sent. n. 6/2019).

Con la **sentenza n. 6 del 2019**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento agli artt. 3, 5 e 116 Cost. nonché 7 e 8 dello «Statuto speciale per la Sardegna», "nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse, determinate secondo i criteri di cui in motivazione".

La Corte ha ritenuto la norma impugnata lesiva delle competenze regionali, poiché - dopo la mancata attuazione (ad oltre tre anni dalla sua pubblicazione) della sentenza n. 77 del 2015 in tema di accantonamenti a carico degli enti territoriali - sottrae alla programmazione triennale della stessa Regione autonoma una cospicua quantità di risorse ben superiore alla somma riconosciuta dalla norma (pari ad euro 15.000.000,00), che, per di più, è riferita al solo esercizio 2019.

È evidente, ha affermato la Corte, "che - proprio in ragione della necessaria proporzione tra risorse e funzioni - le rilevanti modifiche alla parte finanziaria dello statuto speciale intervenute nel 2006, la mancata attuazione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, la lunga crisi finanziaria che ha colpito l'economia nazionale (e, fra le emergenze con più alta intensità, proprio quella della Regione autonoma Sardegna, come evidenziato dai dati riportati dalla ricorrente), lo stillicidio di norme che, a vario titolo (contributi, accantonamenti, riserve, eccetera), hanno

inciso sulle entrate regionali, dovevano essere adeguatamente ponderati nel complesso dell'economia del bilancio regionale, per verificare se il coacervo delle molteplici statuizioni legislative consentisse, di anno in anno, un adeguato finanziamento delle funzioni assegnate".

"Se, infatti, possono essere adottate, senza violare la Costituzione, riduzioni delle risorse spettanti alle Regioni, il limite intrinseco di tale processo riduttivo è l'impossibilità di svolgere correttamente le funzioni e «[c]iò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro. Più in generale, la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso che la legge dello Stato possa, nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché appunto non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (cfr. sentenze n. 307 del 1983, n.123 del 1992 e n. 370 del 1993)» (sentenza n. 138 del 1999)".

Quanto al principio dell'equilibrio tendenziale che deve ispirare la disciplina e la gestione del bilancio pubblico, la Corte costituzionale ha ritenuto "che tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere - secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. - all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale, ma questa Corte ha già chiarito (sentenze n. 101 del 2018 e 247 del 2017) che l'art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l'equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l'equilibrio complessivo di quest'ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che l'equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato".

"In sostanza, l'equilibrio complessivo - a meno di non voler pregiudicare con una sproporzionata compressione l'autonomia di un singolo ente territoriale - deve essere congruente e coordinato con l'equilibrio della singola componente aggregata se non si vuole compromettere la programmazione e la scansione pluriennale dei particolari obiettivi che compongono la politica della Regione. È

stato in proposito precisato che «il principio della copertura consiste nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l'intero arco di realizzazione degli interventi» (sentenza n. 101 del 2018). E quindi il superiore interesse alla realizzazione dell'equilibrio della finanza pubblica allargata trova il suo limite nella correlata esigenza di sana gestione finanziaria dell'ente che vi è soggetto e - con riguardo alle autonomie territoriali, categoria di appartenenza della ricorrente - nell'esigenza di garantire adeguatamente il finanziamento delle funzioni assegnate”.

La Corte ha ricordato “la peculiarità del diritto del bilancio, il quale regola una materia dinamica, in continuo divenire, ancor più accentuato dalle rapide trasformazioni dell'economia globalizzata, e ha quindi adeguato il proprio sindacato sulle leggi finanziarie a tale incompressibile scenario, in particolare elaborando il principio dell'equilibrio tendenziale o dinamico, inteso come indefessa prospettiva di adeguamento della “bilancia finanziaria” verso un punto di armonica simmetria tra entrate e spese. Armonica simmetria che deve essere perseguita sia in sede legislativa, sia in sede amministrativa, secondo i canoni del nostro ordinamento”.

“Per questo è stato già affermato il principio, secondo cui gli oneri conseguenti alle pronunzie di incostituzionalità adottate *in subiecta materia* possono essere traslati su esercizi successivi laddove quello in corso non consenta proficue rimodulazioni conformi all'art. 81 Cost. e agli altri precetti costituzionali di ordine finanziario (sentenze n. 188 del 2016 e n. 155 del 2015)”.

Nell'occasione, la Corte ha formulato quattro significativi moniti al legislatore, riguardanti:

- a) la sostanziale improrogabilità dell'intervento del legislatore in esito ai pronunciamenti della Corte costituzionale, che ingenerano nei destinatari un obbligo ad ottemperare;
- b) l'urgenza dell'intervento richiesto al legislatore allo scopo di non pregiudicare l'autonomia regionale;
- c) i criteri ai quali dovrà ispirarsi il legislatore nell'introdurre la disciplina sostanziale richiesta dalla Corte costituzionale per colmare il *vulnus* arrecato all'autonomia regionale violata;
- d) le modalità di esposizione contabile degli interventi ripristinatori dell'autonomia regionale vulnerata, sì da consentire una trasparente leggibilità dei prospetti contabili volti a rappresentare, in modo preciso,

simmetrico, speculare e tempestivo, le relazioni di dare/avere tra enti pubblici.

A) In primo luogo, quanto all'esigenza di un pronto intervento del legislatore, la Corte ha rilevato che "le diacroniche rimodulazioni derivanti dalle pronunzie di questa Corte non possono essere rinviate *ad libitum*, ma devono essere adottate tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza pubblica utile, perché altrimenti gli interessi costituzionalmente tutelati rimarrebbero nella sostanza privi di garanzia. Siffatte pronunzie, adottate nella materia finanziaria, ingenerano nei soggetti destinatari un obbligo a ottemperare che non contrasta con la naturale ampia discrezionalità in sede legislativa nel determinare le politiche finanziarie, ma la circoscrive parzialmente entro il limite della doverosa conformazione alle statuizioni del giudice costituzionale. Così, ad esempio, in presenza di un difetto di copertura di spese obbligatorie accertato in sede di giudizio costituzionale, è stato statuito che la doverosità dell'adozione di appropriate misure da parte della Regione - pur rimanendo ferma la discrezionalità della stessa nell'adozione della propria programmazione economico-finanziaria - viene a costituire un limite nella determinazione delle politiche di bilancio di futuri esercizi, circoscrivendone la portata attraverso il «rispetto del principio di priorità dell'impiego delle risorse disponibili» (sentenza n. 266 del 2013) per coprire le spese derivanti dalle pronunce del giudice costituzionale (in tal senso anche sentenze n. 188 del 2016 e n. 250 del 2013). È proprio il meccanismo della "priorità di intervento finanziario" a connotare il principio dell'equilibrio dinamico come giusto contemperamento, nella materia finanziaria, tra i precetti dell'art. 81 Cost., la salvaguardia della discrezionalità legislativa e l'effettività dei vincoli costituzionali".

B) Il secondo monito - "fermo restando l'istituto dell'accordo come principale strumento attuativo del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomia speciale nella materia finanziaria e - conseguentemente - impregiudicata la possibilità che la trattativa tra Stato e Regione autonoma Sardegna possa riprendere con immediato esito costituzionalmente conforme" - è nel senso che "deve essere comunque assicurato per il triennio 2018-2020 un tempestivo, ragionevole e proporzionato contributo dello Stato, che anticipi, nel corso dell'esercizio 2019, gli effetti dell'accordo *in itinere* nel caso in cui quest'ultimo non venga stipulato con analoga tempestività".

C) La Corte ha altresì individuato - "al fine di concretizzare il principio di leale cooperazione tra Stato ed enti territoriali, conciliando le istanze di politica economica generale con la struttura regionalista del nostro ordinamento" - gli elementi da sottoporre a ragionevole e proporzionata ponderazione da parte del

legislatore nel comporre, attraverso apposita disciplina, gli interessi in gioco, in quanto “ricavabili direttamente dalla vigente legislazione e dalla giurisprudenza” della Corte. Essi sono stati così sinteticamente riassunti. “Partendo dall’andamento storico delle entrate e delle spese della Regione, antecedente alla entrata in vigore della legge n. 42 del 2009, la rimodulazione deve tener conto: a) della «dimensione della finanza» della Regione Sardegna «rispetto alla finanza pubblica complessiva» (art. 27 della legge n. 42 del 2009); b) delle «funzioni [...] effettivamente esercitate e dei relativi oneri» (art. 27 della legge n. 42 del 2009); c) degli «svantaggi strutturali permanenti [...], dei costi dell’insularità e dei livelli di reddito *pro capite*» (art. 27 della legge n. 42 del 2009); d) del valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici regionali nel medesimo arco temporale (coerentemente con l’art. 97, primo comma, secondo periodo, Cost.); e) del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. e art. 27 della legge n. 42 del 2009); f) del principio dell’equilibrio tendenziale o dinamico per quel che riguarda la tempestiva copertura del contributo afferente agli esercizi 2019 e 2020 e a quella *ex post* dell’esercizio 2018 (*ex multis*, sentenze n. 10 del 2016, n. 155 del 2015 e n. 10 del 2015).

D) Infine, la Corte ha auspicato che detto processo di rimodulazione “deve essere ispirato alla chiarezza e trasparenza dei meccanismi adottati per realizzare l’intervento riequilibratore (sentenza n. 61 del 2018)”. Sicché, la Corte ha ribadito “la necessità di trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria del contendere deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di quelle che la direttiva europea 2011/85/UE dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, attuata dall’Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 (Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), denomina «regole di bilancio numeriche». In proposito è stato già affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (sentenza n. 252 del 2015)”.

f) *Disciplina del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e rispetto dei principi di equilibrio del bilancio, di sana gestione finanziaria e di responsabilità del mandato elettivo (sent. n. 18/2019)*

Con la **sentenza n. 18 del 2019** - in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo - la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232².

La Corte ha ritenuto lesi i principi di copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio integranti “una clausola generale in grado di operare ogniqualvolta l'antinomia di norme asistematiche (come quella censurata) rispetto a tali principi risulti palese e incontrovertibile. Infatti, «“la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile” (sentenza n. 192 del 2012)» (sentenza n. 184 del 2016)”.

La Corte ha anche ravvisato la lesione al principio della copertura pluriennale: “è da sottolineare che la lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma impugnata. Ciò senza contare gli ulteriori disavanzi che potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai sopravvenuti responsabili”; sicché “tale scenario mina alla radice la certezza del diritto e la veridicità dei conti, nonché il principio di chiarezza e univocità delle risultanze di amministrazione più volte enunciato da questa Corte (*ex plurimis*, sentenza n. 274 del 2017)”.

Infine, la Corte ha ritenuto il contrasto della norma censurata con gli artt. 81 e 97 Cost., sotto il profilo dell'elusione del principio di responsabilità

² L'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, prevede che, «[f]ermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, incorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015 [...]».

nell'esercizio della rappresentanza democratica, che "risiede innanzitutto nel consentire agli enti locali coinvolti nella procedura di predissesto, e che non sono in grado o non intendono rispettare i termini e le modalità del piano di rientro: a) di non ottemperare alle prescrizioni della magistratura vigilante e di evitare comunque la dichiarazione di dissesto; b) di scaglionare in un trentennio gli accantonamenti inerenti al rientro del disavanzo; c) di confermare il programma antecedente di pagamento dei creditori, lucrando così la disponibilità - in termini di spesa corrente per l'intero trentennio - derivante dal minore accantonamento finanziario delle somme necessarie per l'intero periodo di rientro e dall'impiego *contra legem* delle anticipazioni di liquidità; d) di aggirare le complesse procedure di verifica di congruità e sostenibilità del piano attraverso una rimodulazione autonoma in termini esclusivamente numerici, così sottraendo alla Corte dei conti quello che la sezione rimettente denomina correttamente «canone concreto di controllo»".

g) Riduzione delle risorse disponibili per gli enti territoriali e tutela dell'autonomia finanziaria (sent. n. 83/2019)

Con la **sentenza n. 83 del 2019**, la Corte ha ribadito l'orientamento secondo il quale "l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa. Le risorse disponibili possono subire modifiche e, in particolare, riduzioni, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi". Sicché "grava sul ricorrente l'onere di provare l'irreparabile pregiudizio lamentato (tra le altre, sentenza n. 23 del 2014). Ciò posto possono essere considerate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in cui si lamenta la violazione dei principi contenuti nell'art. 119 Cost. a causa dell'inadeguatezza delle risorse a disposizione delle Regioni, senza puntuali riferimenti a dati più analitici relativi alle entrate e alle uscite (sentenza n. 5 del 2018, con riferimento all'erogazione dei servizi sanitari, che richiama «le sentenze n. 192 del 2017 e le altre ivi citate, cui alle le sentenze n. 249 e n. 125 del 2015»)".

h) Violazione di giudicato costituzionale per omessa mancata ridefinizione, da parte dello Stato, dei rapporti finanziari con la Regione Umbria, con conseguente pregiudizio finanziario in danno della Regione medesima a seguito della perdita di un finanziamento ad essa spettante (sent. n. 57/2019)

Con la **sentenza n. 57 del 2019**, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, proposto dalla Regione Umbria, per far

dichiarare che «non spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, all’Agenzia per la Coesione Territoriale, al Dipartimento per le politiche di coesione e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, serbare il silenzio e conseguentemente non accogliere» le richieste di cui alla “istanza” contenuta nella nota 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, per l’esecuzione della sentenza della stessa Corte n. 13 del 2017 (con la quale è stata dichiarata irragionevole la tempistica delineata dalla disposizione statale impugnata e che ha di fatto reso impossibile alla Regione Umbria di evitare la perdita del finanziamento mediante l’impegno delle risorse assegnate per il suo programma parallelo, ai sensi dell’art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183).

Difatti, la riconosciuta incostituzionalità, ad opera della sentenza n. 13 del 2017, del termine del 1° gennaio 2015, entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’impegno dei fondi relativi agli interventi previsti dal programma parallelo della Regione Umbria, comporta, secondo la Corte, il venir meno delle condizioni che giustificano l’automatico incameramento delle risorse da parte dello Stato, a seguito appunto della mancanza di tale adempimento. Al riguardo, la Corte ha ritenuto che “il silenzio serbato dall’Amministrazione statale sulla domanda di restituzione di tali risorse, ripristinando di fatto l’efficacia della norma censurata, è privo di giustificazione e quindi illegittimo per violazione del giudicato costituzionale ai sensi dell’art. 136 Cost.”.

Tale comportamento dello Stato ha determinato, altresì, la fondatezza dell’ulteriore censura di lesione del principio di leale collaborazione, in riferimento agli artt. 5 e 117 Cost., ridondando, sul piano sostanziale, anche sulla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e sull’autonomia finanziaria della Regione Umbria, così violando gli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. Il comportamento omissivo dello Stato e la mancata ridefinizione dei rapporti finanziari in questione si sono tradotti in una riduzione delle disponibilità finanziarie della Regione Umbria e quindi in un danno per le sue finanze.

2. SINGOLE LEGGI

Legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Il provvedimento reca una serie di disposizioni di contenuto eterogeneo e risulta dal decreto-legge iniziale nonché da una serie di emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica. È stata presentata la documentazione di competenza governativa, da cui risulta un saldo nullo per i vari esercizi, ma un ammontare lordo degli interventi che registra una notevole elevatezza in riferimento al fabbisogno per l'operare dell'art. 2, comma 1, in materia di differimento del rimborso del prestito Alitalia.

La struttura finanziaria del provvedimento non presenta problematiche particolari, trattandosi di interventi di carattere procedurale oppure di spese per le quali viene apposto un limite. Correttamente, le coperture sono previste per ogni intervento e non ad opera di un unico articolo finale tale da non permettere di correlare le singole coperture con le singole disposizioni onerose. Sono presenti anche clausole d'invarianza.

Quanto alle norme di dettaglio, si osserva che la Relazione tecnica sarebbe stata da integrare in riferimento all'art. 1, comma 8-bis, per la parte in cui non vengono offerte delucidazioni sugli effetti della cumulabilità delle agevolazioni IRES con quelle sugli utili reinvestiti (in materia di volontariato). Lo stesso si può rilevare per l'art. 1-bis, comma 3, in materia di platea su cui si applica la *flat tax*, per escludere (o quanto meno chiarire) se la disposizione comporti un ampliamento dei beneficiari, nel qual caso si potrebbero determinare effetti negativi rispetto alle stime di cui alla legge di bilancio.

Circa poi la citata disposizione di cui all'art. 2, in materia di differimento del rimborso del prestito Alitalia, come anticipato nelle Considerazioni generali, la copertura del relativo aggravio in termini di fabbisogno per il 2018 (con effetto opposto per il 2019) è posta a carico della Cassa per i servizi energetici ed ambientali e può essere riconosciuta come non problematica in quanto si tratta di risorse che, essendo detenute nel sistema bancario, risulterebbero quindi inidonee ad entrare nel calcolo del fabbisogno in quanto non giacenti in tesoreria: anche in questo caso, come illustrato nelle Considerazioni generali, la Relazione tecnica avrebbe però potuto illustrare i particolari dell'operazione, anche sotto il profilo del fatto che le risorse della Cassa sono finalizzate per legge, pur ritornando alla Cassa medesima nel corso del corrente anno (2019), e che quindi

un loro utilizzo, sia pur temporaneo, per finalità diverse rischia di modificare il quadro delle destinazioni delle disponibilità.

In merito poi all'art. 6, in materia di "tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti", un'osservazione va effettuata circa la copertura mediante utilizzo dei proventi derivanti dai diritti di segreteria e dal contributo annuale, degli oneri di funzionamento a regime per l'istituzione del Registro elettronico nazionale: infatti, anzitutto l'onere non è quantificato (se non per il 2019) e, in secondo luogo, non è di per sé garantito che le descritte fonti di entrata presentino quella elasticità tale da coprire un onere indeterminato nel suo importo (ancorché di modesta entità).

Circa infine l'art. 11-*bis*, in materia di modifiche alla contabilità dei comuni, per il comma 8 in particolare, riguardante l'intervento a favore dei comuni per ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, non risultano fornite le determinanti per la quantificazione dell'onere in 110 milioni per il 2019.

Legge 8 marzo 2019, n. 16, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n.1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia

Il decreto-legge intende far fronte alle esigenze di sostegno della Banca Carige S.p.A. e risulta dotato di Relazione tecnica, presentata anche nella sua versione aggiornata dopo l'esame presso la Camera dei Deputati in prima lettura.

Gli aspetti finanziari sono condensati nella disposizione di cui all'art. 22, che prevede l'istituzione di un fondo di 1,3 miliardi per il 2019, di cui 1 miliardo finalizzato agli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (Capo II) e 300 milioni finalizzati alle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione ed alla erogazione di liquidità di emergenza (Capo I), secondo l'ordine espresso dalla stessa norma.

Trattandosi di un limite massimo, non si ravvisano problemi per il Capo II, diversamente che per il Capo I (garanzie). A tal ultimo riguardo, infatti, va di sicuro apprezzato il fatto che - contrariamente a molti altri casi analoghi privi di coperture e giudicati più volte dalla Corte come fortemente problematici - sia stata offerta una soluzione che affronta il problema del rischio. Tuttavia, in base alle dichiarazioni rese dal Governo in Parlamento durante l'*iter* della conversione (e come anticipato nelle Considerazioni generali), se, da un lato, vengono

(positivamente) esplicitati i criteri seguiti per la quantificazione del rischio di escussione in termini di oneri di bilancio, dall'altro si giustifica la mancata registrazione delle maggiori spese in termini di fabbisogno con il fatto che tale scelta "è dovuta, oltre che alla loro natura di oneri eventuali, sia nell' *an* che nel *quantum*, e all'incertezza della tempistica dell'eventuale escussione, anche al fatto che il rischio di escussione di dette garanzie è stato valutato molto contenuto e, quindi, ad esse non sono stati ascritti effetti di cassa". Sicché si ha una quantificazione di un onere solo in termini di competenza di bilancio, come attesta l'allegato della Relazione tecnica.

Al riguardo, si osserva anzitutto la distonia tra le due valutazioni. In secondo luogo, si rileva che, indubbiamente, per quanto riguarda la dimensione dell'onere, si tratta di una previsione che non può non presentare obiettivi margini di incertezza. Proprio per questo, però, occorre porre il problema della coerenza dell'indicazione di un tetto massimo. Come la Corte ha più volte rilevato (anche nelle Considerazioni generali di cui al par. 1.2), la tecnica del limite presuppone un'accentuata controllabilità dell'onere, quale sembra mancare nella fattispecie. Infatti, il Governo, nella citata circostanza, ha fatto presente che "sulla base della media delle quotazioni di un *bond senior unsecured* di Carige rilevate nell'ultimo anno, Banca d'Italia ha stimato che la probabilità di *default* della Banca sia nella misura dell'8 per cento. Ipotizzando quindi il tasso di perdita attesa in caso di insolvenza nella misura del 45 per cento (ossia la percentuale dell'esposizione che la Banca prevede di non riuscire a recuperare), osserva che l'ammontare della garanzia che potrebbe essere escusso corrisponderebbe a 108 milioni di euro a fronte dell'emissione di passività fino a 3 miliardi nominali come previsto dall'articolo 1, comma 1. Pertanto, tenuto conto che la Banca ha emesso passività garantite dallo Stato per 2 miliardi di euro, [...] il citato stanziamento di bilancio di 300 milioni di euro risulta congruo."

Tenuto conto del rapporto tra natura (esogena) dell'onere e sua configurazione (tetto), sarebbe stato più coerente, dunque, adottare la tecnica alternativa della mera previsione dell'onere, incerto infatti nell' *an*, nel *quantum* e nello stesso *quando*, per ammissione dello stesso Governo, come prima riportato.

Sul piano poi delle coperture, esse insistono per 1 miliardo sulle risorse per il finanziamento del contributo italiano alla ricostruzione dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale dell'ambiente (rifiutati peraltro dalla legge di bilancio per il 2019, pur in assenza di uno specifico obiettivo) e per i restanti 300 milioni a valere sui fondi di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, art. 37, comma 6, come accaduto più volte. Per questo secondo aspetto, la Corte ha rilevato già, come peraltro anticipato nelle Considerazioni generali, che, escludendosi che la

copertura possa riferirsi al fondo originario di cui al richiamato decreto-legge n. 66, in quanto finanziato mediante emissione di debito pubblico per una precipua finalità (pagamento dei debiti commerciali), occorre probabilmente interpretare il richiamo come tale da riferirsi ai successivi rifinanziamenti del fondo originario. In tal ipotesi, si porrebbe un problema di tecnica legislativa, nel senso che i successivi rifinanziamenti dovrebbero essere costruiti come nuovi fondi autonomi, in quanto dotati di coperture diverse dal ricorso all'emissione di debito, e le cui autorizzazioni di spesa andrebbero formalmente ridotte per compensare i successivi nuovi oneri di cui alla singola legge che utilizza tale forma di copertura.

Si segnala infine che è previsto che l'intervento dello Stato di cui al citato Capo II (rafforzamento patrimoniale) possa avvenire anche in deroga alle norme di contabilità di Stato (art.12, comma 1). Non è stato specificato per quale aspetto sia prevista la deroga, ma non può non essere qui ricordato che l'ordinamento contabile rappresenta un quadro coerente di disposizioni che non dovrebbe essere sottoposto a deroghe, anche in quanto attuativo di norme sovraordinate, a partire dallo stesso dettato costituzionale e dall'ordinamento eurounitario.

Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Il provvedimento risulta dall'approvazione al decreto-legge iniziale di numerosi emendamenti introdotti sia nella prima che nella seconda lettura parlamentare e risulta corredato di ampia documentazione riferita anche alle prescritte Relazioni tecniche aggiornate. Dal prospetto riepilogativo allegato si desume che il saldo tra interventi e risorse è quasi nullo per la competenza finanziaria, mentre è positivo, in particolare per il secondo e terzo anno, per gli altri saldi. Va anche messo in rilievo che il provvedimento (peraltro, parzialmente già modificato dal decreto-legge cd. "crescita" n. 36 del 30 aprile scorso, in corso di conversione) presenta coefficienti essenzialmente pari all'unità, per le due misure principali, nel passaggio tra i vari saldi. Ciò, data la natura della spesa, appare ragionevole.

Si ricorda comunque che sul testo iniziale si è svolta un'audizione presso la Commissione lavoro del Senato della Repubblica in data 4 febbraio u.s., cui si fa qui rinvio.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari complessivi, va premesso che il provvedimento consta, dunque, di tre Capi, di cui il primo relativo alla materia relativa al reddito di cittadinanza, il secondo alla materia previdenziale (pensionamenti anticipati) ed il terzo riguardante le disposizioni finali. Ciascuno dei primi due Capi trova copertura negli appositi fondi di cui alla legge di bilancio, la quale prevede inoltre la possibilità di rimpinguare reciprocamente i due stanziamenti con eventuali economie non utilizzate.

Come anticipato nelle Considerazioni generali, la struttura finanziaria del provvedimento presenta, per le due componenti di base (ossia i primi due Capi citati), due formulazioni diverse quanto a modalità di configurazione degli oneri. La prima parte (Capo I, relativa al cd. "reddito di cittadinanza") è costruita come un tetto di spesa, mentre la seconda (Capo II, relativo alla cd. "quota 100") come previsione di spesa.

Quanto al tetto (Capo I), il problema che si pone in questi casi è verificare che il limite sia assistito da una flessibilità delle posizioni giuridiche soggettive tale da garantire il non superamento dell'ammontare di risorse stanziato. Da questo punto di vista il testo sembra in effetti apprestare idonee garanzie normative ai fini del rispetto dell'ammontare di risorse stanziato, sotto il duplice profilo della modulabilità delle prestazioni e della costanza del monitoraggio.

Quanto invece alla previsione di spesa di cui al Capo II, si è già rilevato, nelle Considerazioni generali, che si tratta evidentemente di una scelta consapevole da parte del Legislatore, intesa a mettere in luce il carattere tendenzialmente automatico del funzionamento della normativa, rimesso sostanzialmente alle scelte degli interessati. Fatta questa premessa, il problema si pone allora in termini di sostenibilità della quantificazione e di idoneità delle clausole di salvaguardia a far fronte ad eventuali scostamenti.

Da questo secondo punto di vista, si nota che indubbiamente il notevole ammontare delle risorse stanziate rende altamente probabile - a parità delle altre condizioni - che, in caso di esigenza di intervento correttivo, si debba ricorrere all'adozione dello strumento legislativo sin dal primo anno (il che accosta, sul piano del metodo, la scelta della mera previsione a quella alternativa del tetto). Invece, dal primo punto di vista (sostenibilità delle previsioni), le Relazioni tecniche non forniscono tutti gli elementi di dettaglio in grado di permettere una ricostruzione *ex ante* della congruità tra previsioni di spesa ed ipotesi sottostanti alle varie quantificazioni, in presenza di un onere costruito, come già notato, con elementi di automatismo per scelta discrezionale.

In merito al dettaglio delle disposizioni, per quel che concerne gli aspetti di quantificazione degli oneri, da quanto illustrato si evince che le norme di cui al Capo I, per gli aspetti finanziari, non recano particolari problemi, a condizione naturalmente che tutti i *caveat* e le condizioni normative di flessibilità previste dal testo siano effettivamente in grado di modulare l'attribuzione dei benefici per tener conto del limite massimo di spesa. Circa le norme riguardanti le assunzioni, le Relazioni tecniche non sembrano comunque riportare i dati previsti per tale fattispecie dalla legge di contabilità.

Quanto al Capo II, fatto salvo quanto già rilevato, le relative norme presentano in qualche caso profili problematici. Anzitutto, le accennate carenze informative delle Relazioni tecniche possono essere riferite per esempio all'art. 17, riguardante i lavoratori precoci, per i cui oneri non vengono fornite delucidazioni tali da consentire di ripercorrere l'*iter* di costruzione delle relative quantificazioni. Lo stesso problema presentano gli artt. 20, in materia di facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione, 21, in materia di esclusione opzionale da massimale contributivo, e 22, riguardante i fondi di solidarietà bilaterali. In particolare, per l'art. 20, non chiari risultano, tra l'altro, gli effetti della equiparazione a periodi di lavoro di ciò che è stato riscattato (comma 1), sotto il profilo di eventuali anticipazioni temporali o per quanto concerne l'esercizio di diritti per il cui riconoscimento a legislazione previgente siano previsti parametri più restrittivi.

Si osserva poi, per le norme di cui agli artt. 7-ter e 18-bis, il cui elemento comune è costituito dalla sospensione dei benefici per quanti siano destinatari di misure cautelari ovvero di sentenze non definitive, che la riassegnazione di quanto recuperato appare poco prudentiale, trattandosi di eventi che si basano su presupposti in teoria reversibili.

Sotto il profilo delle coperture finanziarie, il testo prevede sia clausole di neutralità che singole compensazioni, oltre alla generale disposizione di copertura di cui all'art. 28.

Quanto alle prime (clausole di neutralità), si rileva che ne sono previste in riferimento sia a singole norme che in linea generale dall'art. 28, comma 6, il quale però elenca i casi in cui non vale la clausola di invarianza: a tale ultimo riguardo, come preannunciato nelle Considerazioni generali, si osserva che di tale esclusione, maturata in ambito parlamentare e che riguarda tra l'altro solo norme onerose autocoperte, non sono chiare le motivazioni, dal momento che la copertura dovrebbe escludere *ex se* la clausola di neutralità.

Comunque, le singole clausole d'invarianza non risultano sempre essere dimostrate nella loro attendibilità, stante anche l'inattuazione della norma di cui alla legge di contabilità secondo cui "per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria" (art. 17, comma 6-bis).

Non dimostrata a sufficienza risulta, per esempio, l'attendibilità della clausola di cui all'art. 4, comma 15-ter, che fissa un vincolo di invarianza circa i compiti previsti dal comma 15-bis per i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione. Lo stesso può essere rilevato per l'art. 6, comma 7, in riferimento alle attività dell'INPS, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dei centri dell'impiego e degli enti territoriali in merito alla gestione dei compiti di cui all'articolo in questione, relativo alle piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e alle disposizioni sui centri di assistenza fiscale. Non dimostrata risulta altresì la sostenibilità dell'assenza di oneri in riferimento all'art. 10, relativo al coordinamento, monitoraggio e valutazione del reddito di cittadinanza ad opera del Ministero competente, che si può avvalere dell'INAPP.

Quanto poi alle coperture finanziarie in senso stretto, esse risultano sia disseminate in riferimento alle singole norme onerose sia raggruppate nell'art. 28, già citato. Nel primo caso, si fa riferimento all'utilizzo dei fondi speciali ed alla riduzione di autorizzazioni di spesa in essere. Quanto nello specifico all'utilizzo del fondo speciale, l'art. 6, comma 6-ter, fa riferimento a tale modalità di copertura per oneri di personale, il che evidenzia, come più volte segnalato, un contrasto tra la natura limitata temporalmente della fonte di copertura e la rigidità dell'onere, tra l'altro permanente e di parte corrente.

Nell'ambito delle norme con copertura autonoma, l'art. 14 presenta una particolarità metodologica interessante, in quanto reca coperture per spese di personale solo su saldi diversi da quello di contabilità finanziaria. Come già segnalato nelle Considerazioni generali, la Relazione tecnica non illustra le motivazioni di tale scelta, che probabilmente è da ascrivere al fatto (positivo) che, dandosi corso a spese già previste a legislazione vigente ed i cui effetti sono già inseriti nel saldo di competenza finanziaria, nella misura in cui non se ne sia

tenuto conto (in tutto o in parte) nella costruzione degli altri saldi la nuova normativa è destinata ad imprimere su questi ultimi un aggravio, che viene dunque sterilizzato con la previsione di un'autonoma compensazione di pari natura.

Nel secondo caso (copertura generale di cui all'art. 28), si fa riferimento ai fondi appositamente istituiti nella legge di bilancio a copertura di oneri fissati in cifra fissa per il Capo I e valutati per il Capo II, come prima evidenziato. In linea con la legge di contabilità, viene previsto un sistema di monitoraggio (commi 3 e 4), tale da richiamare il meccanismo delle clausole di salvaguardia: da questo punto di vista la soluzione appare in linea con la legge di contabilità, anche se in altre occasioni in Parlamento si è preferito (opportunamente) evitare il riferimento esplicito alle norme relative ai meccanismi di salvaguardia.

Si rileva altresì il nuovo ricorso alla metodologia, già oggetto di rilievo da parte di questa Corte, intesa a prevedere meccanismi di autocompensazione senza differenziare (ed indicare in dettaglio) sul piano normativo tra maggiori entrate e minori spese (comma 2, lettera c)), come richiamato nelle Considerazioni generali.

Sempre in tema di copertura finanziaria un rilievo autonomo lo merita l'art. 23, riguardante l'anticipo del TFS, che prevede, tra l'altro, la possibilità di un finanziamento per chi si avvale della facoltà di prepensionamento. La copertura è a carico di un fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui durata è limitata al 2019, e la compensazione è prevista formalmente a carico dei fondi di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, per la parte coperta mediante emissione di debito (art. 37, comma 6, in riferimento al fondo inizialmente costituito da tale provvedimento). Al riguardo, come in riferimento alla citata legge n. 16, per quest'ultimo aspetto si è già rilevato che probabilmente il riferimento è ai successivi rifinanziamenti del fondo iniziale, per cui, in tal ipotesi, si tratterebbe di un problema di tecnica legislativa, nel senso della necessità di far riferimento ai rifinanziamenti del fondo originario, non compensati mediante emissione di debito. Quanto invece all'aspetto sostanziale della normativa, naturalmente in riferimento ai risvolti finanziari, né dalla Relazione tecnica né dalla lettera della norma è data la possibilità di ricostruire le modalità con cui troverà eventualmente attuazione la disciplina negli anni successivi al primo, nonché le forme di compensazione dei relativi oneri.

Infine, si rileva che tra le disposizioni che apportano risorse è da annoverare anche il gettito di cui alla norma in materia di giochi (art. 27): da quest'ultimo punto di vista si riporta che tale gettito viene valutato con un coefficiente pari

all'unità nel passaggio tra i vari saldi per i singoli esercizi, come si desume dal prospetto allegato al provvedimento. In materia, va ricordato che non sempre ciò si verifica. Si tratta comunque di importi non particolarmente elevati.

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA

Non presenta risvolti finanziari la legge n. **3**, relativa alle misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. La legge n. **5**, di ratifica dell'Accordo con il Montenegro di cooperazione culturale, prevede un limite di spesa coperto con il fondo speciale e domanda, correttamente, ad una successiva, eventuale legge la compensazione degli oneri che si dovessero determinare a seguito dell'implementazione dell'Accordo medesimo. Lo stesso vale per la legge n. **6**, riguardante l'Accordo con il Laos in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che prevede un tetto di spesa la cui copertura viene rinvenuta nel fondo speciale, così come per la legge n. **7**, riguardante la ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur. Quanto poi alla legge n. **8**, relativa alla ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino, non ne derivano oneri, come recita l'art. 3, in quanto le attività rientrano in quelle già espletate, per le quali sono dunque sufficienti le risorse di bilancio in essere. Non comportano altresì problemi le leggi nn. **9**, di ratifica di una serie di Trattati in materia di estradizione ed assistenza giudiziaria ed i cui oneri, di scarsissima entità, vengono imputati al fondo speciale, **10**, di ratifica dell'Accordo con la Bosnia ed Erzegovina in materia di estradizione, e **11**, di ratifica dell'Accordo con il Giappone in materia di trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, anche se in questo ultimo caso si registra che la realizzazione di progetti di ricerca congiunti sarà condizionata agli stanziamenti di bilancio, secondo quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame parlamentare.

Non comporta problemi, per quanto di competenza, la legge n. **20**, relativa alla delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in materia di crisi d'impresa, rimanendo in vigore la legge delega originaria, che demanda alla sede successiva dei decreti legislativi la soluzione di eventuali problemi di onerosità. Lo stesso può essere rilevato per le leggi nn. **21** e **28**, volte ad istituire Commissioni parlamentari di inchiesta, rispettivamente, sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" e sul sistema bancario e finanziario, i cui oneri sono ripartiti sui bilanci delle due Camere.

Per quanto riguarda la legge n. **29**, relativa alla istituzione e alla disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, è stata presentata la Relazione tecnica aggiornata a conferma della clausola di neutralità di cui all'art. 7. Nonostante trattisi di attività già in gran parte svolte, secondo quanto riportato dal citato documento governativo, nondimeno non appare del tutto convincente che l'art. 1, per esempio, che elenca una serie di attività, non comporti costi, nel presupposto di un'attuazione puntuale della legge medesima:

prevedendo, l'art. 6, una relazione annuale alle Camere circa l'attuazione della normativa, sarebbe stata forse opportuna la previsione di un'evidenziazione anche degli eventuali profili finanziari.

Quanto poi alla legge n. **31**, dettante disposizioni in materia di azione di classe, è prevista una generale clausola d'invarianza, che sembra sostenibile tenuto altresì conto della documentazione inviata dal Governo in sede di esame parlamentare. Non presenta profili finanziari, infine, la legge n. **33**, relativa alla inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

4. DECRETI LEGISLATIVI

Quanto al decreto legislativo n. **147**, in materia di vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, trattandosi di provvedimento di natura ordinamentale non vi sono problemi, anche in quanto comunque è prevista una clausola d'invarianza (art. 4). Lo stesso si può rilevare per il decreto legislativo n. **148**, in materia di fatturazione elettronica negli appalti pubblici (il testo è comunque dotato di clausola d'invarianza di cui all'art. 7). Per il decreto legislativo n. **14**, relativo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si rileva la sussistenza di norme che, pur in presenza della consueta clausola d'invarianza (art. 391), tuttavia avrebbero richiesto un approfondimento sotto il profilo della dichiarata assenza di oneri ovvero delle tecniche per farvi fronte: ad esempio, in tema di interventi relativi alle esigenze che coinvolgono i tribunali sede di sezione specializzata in materia d'impresa, il Governo ha fatto presente, nel corso dell'iter parlamentare in sede consultiva, che le finalità "potranno essere realizzate modulando gli stanziamenti di bilancio di ciascun anno finanziario già disponibili a legislazione vigente per i diversi progetti, al fine di sostenere gli organi collegati all'informatizzazione di ogni intervento inerente le procedure...". Ciò fa intendere che *ex ante* non sono chiari i motivi della previsione di bilancio e quindi non sono escluse esigenze di maggiori stanziamenti negli anni a venire. Lo stesso per quanto concerne le rielaborazioni da parte del Ministero della giustizia sui dati di stima di cui al comma 11 dell'art. 216.

Per quanto concerne il decreto legislativo n. **15**, concernente la materia dei marchi d'impresa, il provvedimento presenta profili problematici per il fatto di disporre un reclutamento di personale (art. 36), per l'espletamento degli adempimenti di attuazione della direttiva eurounitaria, i cui oneri sono coperti per i primi due anni a carico delle maggiori entrate in essere originate dal pagamento dei diritti e tasse sui titoli di proprietà industriale: il fatto è che trattasi di mezzi di entrata variabili nel loro importo, a fronte di oneri di natura obbligatoria, ancorché di dimensione limitata.

Non sussistono problemi per il decreto legislativo n. **17**, in materia di dispositivi di protezione individuale, presentando, oltretutto, il testo, la consueta clausola d'invarianza, così come per il decreto legislativo n. **18**, relativo alla materia della tutela brevettuale. Lo stesso si rileva per i decreti legislativi nn. **19**, relativo a norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, dotato peraltro di cui clausola

d'invarianza all'art. 3, nonché **23**, in materia di normativa riguardante i carburanti gassosi.

Quanto infine al decreto legislativo n. **24**, riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di mandati d'arresto europei, esso presenta oneri esplicitati solo per l'art. 2, che restringe i casi di esclusione dal diritto all'ammissione, il che determina maggiori costi che vengono solo "valutati": trattandosi di un ammontare di spese di portata non elevata e intervenendo, in caso di esubero degli oneri rispetto alle previsioni, il meccanismo delle clausole di salvaguardia di cui all'art. 17 della legge di contabilità, non sembrerebbero esservi problemi, pur presentando, tali oneri, scarsa flessibilità, ove se ne determinino le condizioni. Per quanto concerne, infine, l'art. 1, che amplia le ipotesi di ammissione anche alle procedure "passive" di consegna, in base alla tesi sostenuta dal Governo, la normativa viene già correntemente applicata (e quindi non ne conseguono oneri): va in merito osservato che comunque il provvedimento prevede una generale clausola di neutralità, che appare sostenibile tenuto conto dell'esiguità delle spese interessate, nonostante che la Relazione tecnica non fornisca sul punto le informazioni richieste dalla legge di contabilità.

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).





Tavola I

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2019

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
<i>Leggi</i>									
1	3	9 gennaio 2019	Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici	13	16 gennaio 2019			Gov.	C. 1189 S. 955 C. 1189-B
2	5	16 gennaio 2019	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014	31	6 febbraio 2019		1	Parl.	S. 659 C. 1389
3	6	16 gennaio 2019	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003	31	6 febbraio 2019		2	Parl.	S. 676 C. 1390
4	7	16 gennaio 2019	Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010	32	7 febbraio 2019		3	Gov.	C. 1123 S. 926
5	8	16 gennaio 2019	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003	32	7 febbraio 2019			Gov.	C. 1125 S. 927
6	9	16 gennaio 2019	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016	35	11 febbraio 2019		4	Gov.	C. 1127 S. 929
7	10	17 gennaio 2019	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015	35	11 febbraio 2019		5	Gov.	C. 1126 S. 928
8	11	17 gennaio 2019	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017	36	12 febbraio 2019		6	Gov.	S. 772 C. 1391



segue

N.	Legge/D. Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
9	12	11 febbraio 2019	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica amministrazione	36	12 febbraio 2019	135/2018	7	Gov.	S. 989 C. 1550
10	16	8 marzo 2019	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	58	9 marzo 2019	1/2019	8	Gov.	C. 1486 S. 1063
11	20	8 marzo 2019	Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla Legge 19 ottobre 2017, n. 155	67	20 marzo 2019			Parl.	S. 871 C. 1409
12	21	8 marzo 2019	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»	71	25 marzo 2019			Parl.	S. 536 C. 1160
13	26	28 marzo 2019	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni	75	29 marzo 2019	4/2019	9	Gov.	S. 1018 C. 1637 S. 1018-B
14	28	26 marzo 2019	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario	77	1 aprile 2019			Parl.	S. 690 C. 1353
15	29	22 marzo 2019	Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione	81	5 aprile 2019			Parl.	S. 535 C. 1354
16	31	12 aprile 2019	Disposizioni in materia di azione di classe	92	18 aprile 2019			Parl.	C. 791 S. 844
17	33	12 aprile 2019	Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo	93	19 aprile 2019			Parl.	C. 392 S. 925
Decreti Legislativi									
1	147	13 dicembre 2018	Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali	14	17 gennaio 2019				47
2	148	27 dicembre 2018	Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici	14	17 gennaio 2019				49

segue

N.	Legge/D. Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
3	14	12 gennaio 2019	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155	38 S.O.	14 febbraio 2019				53
4	15	20 febbraio 2019	Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario	57	8 marzo 2019		10		55
5	17	19 febbraio 2019	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio	59	11 marzo 2019				57
6	18	19 febbraio 2019	Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.	60	12 marzo 2019				56
7	19	13 febbraio 2019	Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012	61	13 marzo 2019				59

segue

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
8	23	21 febbraio 2019	Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE	72	26 marzo 2019				58
9	24	7 marzo 2019	Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo	72	26 marzo 2019		11		62

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

Tavola 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI
PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2019*(in migliaia)*

	2018	2019	2020	2021
Leggi				
5	160	160	164	164
6	220	220	249	249
7	251	251	251	251
9	20	20	20	20
10	14	14	14	14
11	5		5	
12	8.260	341.704	266.634	267.634
16		1.300.000		
26		11.094.550	16.470.818	17.014.355
Totale	8.928	12.736.918	16.738.154	17.282.685
Decreti legislativi				
15		300.000	1.200.000	1.200.000
24		2.400.000	2.400.000	2.400.000
Totale	0	2.700.000	3.600.000	3.600.000
Totale complessivo	8.928	15.436.918	20.338.154	20.882.685



Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A
LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO -
APRILE 2019

(in migliaia)

	2018	2019	2020	2021	Totale quadriennio	%
Leggi						
Fondi speciali						
<i>parte corrente</i>	668	1.285	8.494	6.203	16.650	0,04
<i>c/ capitale</i>	0	1.500	0	0	1.500	0,00
Totale fondi speciali	668	2.785	8.494	6.203	18.150	0,04
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	8.260	12.254.999	16.252.025	16.822.450	45.337.735	96,47
Nuove o maggiori entrate	0	631.934	498.734	508.734	1.639.402	3,49
Altre forme di copertura	0	0	0	0	0	0,00
Totale	8.928	12.889.718	16.759.252	17.337.387	46.995.286	100
Decreti legislativi						
Fondi speciali						
<i>parte corrente</i>					0	0,00
<i>c/ capitale</i>					0	0,00
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	0,00
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	0	2.400.000	2.400.000	3.600.000	8.400.000	84,85
Nuove o maggiori entrate	0	300.000	1.200.000	0	1.500.000	15,15
Altre forme di copertura					0	0,00
Totale	0	2.700.000	3.600.000	3.600.000	9.900.000	100
Totale complessivo	8.928	15.589.718	20.359.252	20.937.387	56.895.286	

SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al Saldo netto da finanziare di competenza. I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma di cui alla singola legge]





SCHEDA N. 1

Legge 16 gennaio 2019, n. 5 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note
2 dell'Accordo di cooperazione	-	Contributi per la cooperazione nel settore museale e la tutela del patrimonio culturale, artistico e archeologo		20	20	20	20				
2 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese per viaggi e soggiorno per realizzare lo scambio di artisti italiani e montenegrini		4	4	4	4				
3 dell'Accordo di cooperazione	-	Contributi a scuole montenegrine per promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana, per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento dei docenti e per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana		25	25	25	25				
3 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese per viaggi e soggiorno per realizzare lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, anche universitari, italiani e montenegrini		10	10	10	10				
3 dell'Accordo di cooperazione	-	Assegnazione di borse di studio a favore di studenti montenegrini per un totale di 18 mesi		15	15	15	15	3	2	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	160
3 dell'Accordo di cooperazione	-	Contributi per ricerche su temi di interesse comune e scambio di informazioni e pubblicazioni scientifiche e pedagogiche		2	2	2	2				
3 dell'Accordo di cooperazione	-	Collaborazione tra istituzioni della formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e di <i>design</i> per consentire la mobilità e la partecipazione a programmi europei di cooperazione		10	10	10	10				
4 dell'Accordo di cooperazione	-	Contributi per attività di restauro, studio e tutela del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico		10	10	10	10				

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
5 dell'Accordo di cooperazione	-	Sostegno alle attività di promozione culturale		20	20	20	20								
6 dell'Accordo di cooperazione	-	Collaborazione nel campo delle arti visive attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche nonché di conferenze, seminari ed altri eventi		20	20	20	20								
7 dell'Accordo di cooperazione	-	Concessione di premi per la promozione della traduzione e pubblicazione di opere letterarie e scientifiche italiane in Montenegro		4	4	4	4								
11 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese per viaggi e soggiorno per realizzare lo scambio di esperti nel campo dell'informatica bibliotecaria italiani e montenegrini		3	3	3	3								
12 dell'Accordo di cooperazione	-	Azioni di cooperazione nel settore degli scambi giovanili e dello sport		15	15	15	15								
14 dell'Accordo di cooperazione	-	Organizzazione di conferenze, seminari ed altre attività nel settore dei diritti umani per contrastare il razzismo, l'intolleranza e altre forme di discriminazione		3	3	3	3								
15 dell'Accordo di cooperazione	-	Istituzione di una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e dell'istruzione e di redigere i programmi esecutivi				4	4								
TOTALE				160	160	164	164	TOTALE				160	160	164	164

SCHEDA N. 2

Legge 16 gennaio 2019, n. 6 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Art.	Co.	Disposizione	ONERI					COPERTURE							
			2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021	
2 dell'Accordo	-	Collaborazione nel campo artistico mediante promozione di iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	20	20	20	20									
2 dell'Accordo	-	Spese per viaggi e soggiorno per realizzare lo scambio di esperti archivisti e bibliotecari italiani e laotiani	8	8	8	8									
2 dell'Accordo	-	Concessione di premi e contributi per la divulgazione, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie e scientifiche italiane, nonché il doppiaggio e la sottotitolatura di opere televisive italiane in Laos	1	1	1	1									
3 e 4 dell'Accordo	-	Spese per viaggi e soggiorno per realizzare lo scambio di docenti e ricercatori universitari italiani e laotiani nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica	55	55	55	55									
3 e 4 dell'Accordo	-	Contributi per ricerche e finanziamenti per progetti di interesse comune in settori scientifici e tecnologici	50	50	50	50	3	2	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	220	220	249	249		
5 dell'Accordo	-	Contributi per progetti di interesse comune nei settori archeologico e antropologico	15	15	15	15									
5 dell'Accordo	-	Spese per viaggi e soggiorno per realizzare lo scambio, l'addestramento e la partecipazione a convegni e seminari di esperti italiani e laotiani nei settori archeologico e antropologico	16	16	16	16									
6 dell'Accordo	-	Invio di una delegazione italiana per promuovere la collaborazione nell'ambito dell'istruzione				13									
6 dell'Accordo	-	Spese per viaggi e soggiorno per realizzare lo scambio di docenti e ricercatori universitari italiani e laotiani nell'ambito della collaborazione accademica	12	12	12	12									



Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
Spese															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note				
6 dell'Accordo	-	Contributi per accordi di collaborazione tra università		25	25	25	25								
7 dell'Accordo	-	Assegnazione di borse di studio a favore di studenti laotiani per un totale di 9 mesi		7	7	7	7								
8 dell'Accordo	-	Invio di forniture librerie, materiale didattico e audiovisivo italiano in Laos, al fine di promuovere la diffusione della lingua italiana		1	1	1	1			(vedi pagina precedente)					
9 dell'Accordo	-	Contributi per incentivare la cooperazione nell'ambito sportivo e di scambi giovanili		10	10	10	10								
10 dell'Accordo	-	Istituzione di una Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi				17	17								
TOTALE				220	220	249	249	TOTALE				220	220	249	249

SCHEDA N. 3

Legge 16 gennaio 2019, n. 7 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di 'responsabilità' e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
13 e 14 del Protocollo addizionale	-	Partecipazione alle riunioni negoziali e tecniche della Conferenza delle parti in attuazione del Protocollo addizionale alla Convenzione sulla Diversità Biologica	31	31	31	31							
5 del Protocollo addizionale	-	Realizzazione di attività di prevenzione e di ripristino del danno derivante dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati	100	100	100	100	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	251	251	251	251
12 del Protocollo addizionale	-	Contributi da versare al Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica in quanto parte contraente del Protocollo Addizionale	120	120	120	120							
TOTALE			251	251	251	251	TOTALE			251	251	251	251

SCHEDA N. 4

Legge 16 gennaio 2019, n. 9 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)	-	Spese di viaggio per il trasferimento di due estradandi e dei relativi accompagnatori, in attuazione dell'Accordo aggiuntivo tra i Governi italiano e macedone in materia di estradizione		4	4	4	4								
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)	-	Spese di traduzione di atti e documenti, in attuazione dell'Accordo aggiuntivo tra i Governi italiano e macedone in materia di estradizione		5	5	5	5	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		9	9	9	9
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per il trasferimento di un detenuto e dei relativi accompagnatori, nonché di comparizione di testimoni e periti in attuazione dell'Accordo aggiuntivo tra i Governi italiano e macedone in materia di assistenza giudiziaria in ambito penale		5	5	5	5								
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese di traduzione di atti e documenti, in attuazione dell'Accordo aggiuntivo tra i Governi italiano e macedone in materia di assistenza giudiziaria in ambito penale		3	3	3	3	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		10	10	10	10
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese per compensi di testimoni e periti, in attuazione dell'Accordo aggiuntivo tra i Governi italiano e macedone in materia di assistenza giudiziaria in ambito penale		1	1	1	1								
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese per videoconferenze e interpretato, in attuazione dell'Accordo aggiuntivo tra i Governi italiano e macedone in materia di assistenza giudiziaria in ambito penale		2	2	2	2								
TOTALE				20	20	20	20	TOTALE				20	20	20	20

SCHEDA N. 5

Legge 17 gennaio 2019, n. 10 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
Accordo di cui all'art. 1	-	Spese di viaggio per il trasferimento di tre estradandi e dei relativi accompagnatori, in attuazione dell'Accordo aggiuntivo tra i Governi italiano e bosniaco in materia di estradizione		9	9	9	9	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		14	14	14	14
Accordo di cui all'art. 1	-	Spese di traduzione di atti e documenti, in attuazione dell'Accordo aggiuntivo tra tra i Governi italiano e bosniaco in materia di estradizione		5	5	5	5								
TOTALE				14	14	14	14	TOTALE				14	14	14	14

SCHEDA N. 6

Legge 17 gennaio 2019, n. 11 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
2	-	Spese di missione per la partecipazione al Comitato congiunto formato dai rappresentanti dei Governi italiano e giapponese		5		5		3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		5		5	
TOTALE				5		5		TOTALE				5		5	

SCHEDA N. 7

Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
1	1	Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamento contratte			50.000			1	1	A valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/1996			50.000		
1	8-bis	Rinvio dell'abrogazione dell'agevolazione relativa alla riduzione alla metà dell'aliquota IRES per gli enti non commerciali			118.400	157.900	157.900	1	8-ter	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004			98.400	131.000	77.900
4-bis	1	Speciale elargizione in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti che abbiano riportato lesioni gravi o gravissime del disastro dell'hotel Rigopiano			10.000			4-bis	9	Riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59/1997			10.000		
6	3	Istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti			1.610			6	3-quater	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			1.500		
								6	3-quater	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			110		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note
8	1- <i>bis</i> /1- <i>quater</i>	Proroga del mandato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale fino al 31 dicembre 2019 e successiva attribuzione dei compiti e funzioni al Presidente del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 1° gennaio 2020				6.000	6.000	8	1- <i>quinquies</i> , a lett. a)	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze	
								8	1- <i>quinquies</i> , b lett. b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	4.000 2.000
10	2	Incremento del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, della legge n. 107/2005, destinato alle assunzioni di personale		8.260	8.260			10	2 b	Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle risorse precedentemente stanziati per il semi esonero del personale frequentante il corso di formazione, di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, non più utilizzate a tale scopo	8.260
10- bis	3	Istituzione di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle titolari di autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio con conducente			1.000			10- bis	3 d	Riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 3, DL n. 143/2018	1.000
11	2- <i>ter</i> , lett. b)	Minore riduzione dello stanziamento previsto per il Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, di cui all'art. 23, co. 1, legge n. 289/2002			500	500	2.500	11	2- <i>ter</i> , lett. a)	Abrogazione dell'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno	500 2.500

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
11- bis	8	Contributo attribuito a favore dei Comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquistabile a seguito dell'introduzione della TASI, di cui all'art. 1, co. 639, legge n. 147/2013			110.000			11- bis	8, lett. a)	Riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1, co. 255, legge n. 145/2018			90.000		
								11- bis	8, lett. b)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004			10.000		
								11- bis	8, lett. c)	Riduzione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi, di cui all'art. 49, co. 2, lett. a), DL n. 66/2014			10.000		
11- bis	9	Incremento del Fondo per il finanziamento e il rafforzamento di nuove politiche di bilancio, di cui all'art. 1, co. 748, legge n. 145/2018			71.800	86.100	86.100	11- bis	9	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 15 della medesima legge			71.800	86.100	86.100
		Incremento dello stanziamento previsto per gli interventi di sicurezza urbana con riferimento all'installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza						11- bis	18	Riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59/1997			20.000		

SCHEDA N. 8

Legge 8 marzo 2019, n. 16 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
22	1	Istituzione del Fondo relativo alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di nuove azioni e dalla concessione della garanzia da parte dello Stato sulle passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore della Banca Carige			1.300.000			22	1	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 170, legge n. 228/2012, relativa al finanziamento del contributo italiano alla ricostruzione dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente		1.000.000		
								22	1	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 37, co. 6, DL n. 66/2014, relativa all'istituzione del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato		300.000		
TOTALE					1.300.000			TOTALE					1.300.000		

SCHEDA N. 9

Legge 28 marzo 2019, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
6	6-bis	Assunzione straordinaria di 100 unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza per consentire il potenziamento delle attività di controllo dei beneficiari del RdC e di monitoraggio delle attività degli enti di formazione		511	511	3.792	4.604	6	6-ter	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze		511	511	3.792	5.506
7	15-quater 15-quinquies	Incremento di 65 unità nell'Arma dei carabinieri nel ruolo di ispettori, appuntati e carabinieri a decorrere dal 1° ottobre 2019		342	342	2.381	2.841	7	15-sestes	Riduzione del Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1, co. 365, lett. b) legge n. 232/2016		342	342	2.381	2.841
12	3	Attività svolte da ANPAL Servizi S.p.A. necessarie all'avvio del RdC, tra cui selezione di professionalità idonee, conferimenti di incarichi di collaborazione, formazione ed equipaggiamento del personale, gestione amministrativa e coordinamento delle attività		90.000	90.000	130.000	50.000	12	3	Riduzione delle ulteriori risorse stanziata per il Piano straordinario per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro		160.000	160.000	130.000	50.000
12	3	Risorse ripartite tra regioni e province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del RdC		70.000	70.000										
12	4-bis, lett. a)	Spese di funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A. per l'attuazione del RdC		10.000	10.000			12	4-bis	Riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 258, legge n. 145/2018		10.000	10.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPETURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note
12	7-bis	Assunzione di personale da destinare all'INAIL per assicurare la piena attuazione dei nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto				5.696	6.550	12	7-bis b	Riduzione del Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1, co. 365, lett. b) legge n. 232/2016	
18	1	Incremento derivante dalla proroga fino al 31 dicembre 2019 della cd. "Ape sociale"	1		12.200	7.500	10.500	18	1 b	Recupero delle risorse precedentemente stanziati per l'istituzione del Fondo APE sociale, dalla legge n. 205/2017, art. 1, co. 167, soppresso dall'art. 18 della legge n. 26/2019	
20	5	Estensione da 60 a 120 del numero massimo di rate per esercitare la facoltà del riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa	2		8.000	15.300	22.000	20	6-ter b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004	
23	3	Istituzione di un Fondo di garanzia per le richieste di anticipazione del Trattamento di fine servizio (TFS) a banche o istituti bancari che hanno aderito all'accordo quadro			75.000			23	3 b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 37, co. 6, DL n. 66/2014	
26-bis	1	Proroga dei programmi della Cassa Integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà			80.000	50.000		26-bis	2 b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), DL 185/2008	
26-quinquies	1	Estensione del diritto al trattamento pensionistico per tutti i lavoratori dell'ENAV che abbiano raggiunto i 60 anni di età			97	244	509	26-quinquies	3 b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004	
26-sexies	1	Finanziamento delle misure di sostegno del reddito per lavoratori dipendenti delle imprese dei call center			20.000			26-bis	1 b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), DL 185/2008	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
OPNERI															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
12	1	Erogazione del beneficio economico derivante dal Reddito di cittadinanza (RdC) e della Pensione di cittadinanza, previsto agli artt. da 1 a 3, e degli incentivi previsti dall'art. 8 della medesima legge	3		5.632.800	7.139.900	7.372.000								
12	1	Erogazione del beneficio economico derivante dal Reddito di inclusione, previsto all'art. 13, co. 1, della medesima legge	*		274.000	8.000			2, lett. a)	Riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1, co. 255, legge n. 145/2018			6.515.700	7.639.900	7.880.200
12	3	Incremento del Piano straordinario per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro			160.000	130.000	50.000	28	2, lett. b)	Riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, di cui all'art. 1, co. 256, legge n. 145/2018			3.968.000	8.336.000	8.684.000
12	3-bis	Assunzione di personale da destinare ai centri per l'impiego da parte delle regioni, province autonome, agenzie ed enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni				120.000	304.000		2, lett. c)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal medesimo decreto			559.000	396.500	407.500
12	4	Stabilizzazione del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato da parte di ANPAL Servizi S.p.A.			1.000	1.000	1.000		2, lett. c)	Utilizzo delle minori spese derivanti dal medesimo decreto			18.500	40.300	56.000
12	4-bis, lett. b)	Spese di funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A. per l'attuazione del RdC				10.000	5.000								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2021
12	5	Attività di assistenza da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF) in regime di convenzione con l'INPS per la presentazione delle domande per il Rdc e la Pensione di cittadinanza, nonché per le domande da presentare ai fini ISEE.		35.000							
12	6	Assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS per consentire piena attuazione alle disposizioni della medesima legge		50.000	50.000	50.000					
12	7	Attività di adeguamento e manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per attività relative al Rdc e di comunicazione istituzionale sul programma		2.000	2.000	2.000					
12	8, lett. b), n. 2	Quota destinata al funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A.		10.000							
12	8, lett. b), n. 3	Assunzione da parte delle regioni di 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego		120.000	160.000	160.000					
13	2	Erogazione del beneficio economico derivante dalle misure aventi finalità analoghe al Reddito di cittadinanza attuate dalle province autonome di Trento e Bolzano, previsto all'art. 13, co. 2, della medesima legge			19.000	19.000					
14	-	Accesso al trattamento pensionistico "Quota 100" con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi	*	3.453.100	7.333.700	7.849.500					

(vedi pagina precedente)



69

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																		
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	COBERTURE										
								Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021			
15	-	Accesso alla pensione anticipata indipendente dall'età anagrafica con blocco temporaneo della speranza di vita	*		328.000	526.000	547.000											
14-15	-	Erogazione anticipata del TFR devoluto al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS, a seguito dell'accesso al trattamento pensionistico con i nuovi requisiti	*4		432.600	55.500	10.000											
16	-	Accesso al trattamento pensionistico "Opzione donna" a favore delle lavoratrici dipendenti dal settore pubblico, privato e autonome	*5		249.900	395.600	490.000											
17	1	Incremento della precedente autorizzazione di spesa dovuto alla sospensione fino all'anno 2026 dell'incremento della speranza di vita per l'accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci			31.000	54.400	49.500											
18	1	Incremento derivante dalla proroga fino al 31 dicembre 2019 della cd. "Ape sociale"	6		4.000	124.300	132.300											
24	1	Riduzione dell'aliquota dell'imposta IRPEF da applicare al TFS con imponibile non superiore a 50.000 euro	*			75.400	92.600											
26	-	Mancato afflusso all'INPS nella misura del 50% dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri negli aeromobili destinato al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema aeroportuale	*		125.000													

Camera dei Deputati | Corte dei conti | Quadrimestrale gennaio-aprile 2019 | Camera del Deputati ARRIVO 21 Giugno 2019 Prot: 2019/000926/TN

segue

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
27	5	Riduzione del quarto versamento, a titolo di saldo, del prelievo erariale unico (PREU)	*		70.000				(vedi pagina precedente)				
28	1	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004			116.800								
TOTALE				11.094.550	16.470.818	17.014.355	TOTALE				11.247.350	16.491.918	17.069.057

* Fonte: relazione tecnica

1 L'onere complessivo è pari ad euro 16,2 mln per l'anno 2019, 131,8 mln per l'anno 2020, 142,8 mln per l'anno 2021. La restante parte trova copertura nell'art. 28 della medesima legge

2 Gli importi indicati sono al netto degli effetti fiscali positivi (pari ad euro 0,8 mln per il 2020 e euro 2,4 mln per il 2021)

3 Gli oneri indicati per gli anni 2020 e 2021 sono al netto degli oneri previsti dall'art. 13, co. 2, della medesima legge

4 Gli importi indicati sono al netto degli effetti fiscali positivi (pari ad euro 152 mln per il 2019, euro 19,5 mln per il 2020 e euro 3,5 mln per il 2021)

5 L'importo indicato per il 2021 è al netto degli effetti fiscali positivi (pari ad euro 48 mln)

6 L'onere complessivo è pari ad euro 16,2 mln per l'anno 2019, 131,8 mln per l'anno 2020, 142,8 mln per l'anno 2021. La restante parte trova copertura nell'art. 18 della medesima legge

SCHEDA N. 10

Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
36	3	Autorizzazione all'assunzione di 30 unità di personale nell'area III-F1 presso il MISE, per lo svolgimento dei compiti operativi derivanti dal ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa			300.000	1.200.000	1.200.000	36	3, lett. a)	Utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti e delle tasse sui titoli di proprietà industriale, di cui all'art. 1, co. 851, legge n. 296/2006			300.000	1.200.000	
								36	3, lett. b)	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012					1.200.000
TOTALE					300.000	1.200.000	1.200.000	TOTALE					300.000	1.200.000	1.200.000

SCHEDA N. II

Decreto legislativo 7 marzo 2019, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
2	1	Estensione delle ipotesi di accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti concernenti reati relativi alla violazione delle norme per la repressione all'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto			2.400.000	2.400.000	2.400.000	4	1	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012			2.400.000	2.400.000	2.400.000
TOTALE					2.400.000	2.400.000	2.400.000	TOTALE					2.400.000	2.400.000	2.400.000



180480066480